

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 780} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Istituzione del Servizio centrale di prevenzione della corruzione
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 13 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende spunto dal «Servizio centrale di prevenzione della corruzione», organismo amministrativo interministeriale francese creato con la legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993, avente lo scopo di prevenire la corruzione ed assicurare la trasparenza in ogni procedura pubblica, composto da nove membri tratti tra rappresentanti del potere giudiziario e responsabili dei principali organi amministrativi dello Stato che garantiscono appunto il carattere interministeriale del servizio.

La citata legge francese assegna al Servizio centrale di prevenzione della corruzione la «centralizzazione delle informazioni necessarie alla individuazione e alla prevenzione della corruzione», creando le condizioni favorevoli alla trasmissione delle informazioni al Servizio e

prevedendo le modalità di tali trasmissioni.

Con le stesse finalità, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Servizio centrale di prevenzione della corruzione, composto (articolo 2) da un magistrato della Corte dei conti, un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, un dirigente della Polizia di Stato, un ufficiale della Guardia di finanza, un ufficiale dei Carabinieri, un prefetto, un componente del Consiglio di Stato, tutti di nomina del Consiglio dei ministri.

All'articolo 3 si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri emani con proprio decreto il regolamento per il funzionamento di tale Servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio centrale di prevenzione della corruzione con i seguenti compiti:

a) centralizzazione delle informazioni necessarie alla individuazione e alla prevenzione della corruzione;

b) assistenza e consulenza alle autorità amministrative;

c) assistenza alle autorità giudiziarie.

ART. 2.

1. Il Servizio centrale di prevenzione della corruzione è presieduto da un magistrato della Corte di cassazione, ed è composto da: un magistrato della Corte dei conti, un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, un dirigente della Polizia di Stato, un ufficiale della Guardia di finanza, un ufficiale dei Carabinieri, un prefetto, un consigliere di Stato, un ispettore generale del Ministero delle finanze.

2. I componenti del Servizio centrale di prevenzione della corruzione sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti e restano in carica per la durata di due anni.

ART. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento del Servizio centrale di prevenzione della corruzione.